

COMUNE DI QUADRI
(Prov. di Chieti)

Regolamento
per
il Funzionamento del Consiglio

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 14 DEL 22.10.2015

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Ambito d'applicazione

Art. 2 Sede delle riunioni

TITOLO II

CAPO I - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 3 Prima seduta del Consiglio e convocazione

Art. 4 Convalida degli eletti

Art. 5 Dimissioni

CAPO II - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6 Organizzazione dei gruppi consiliari

Art. 7 Funzioni del Capogruppo

Art. 8 Conferenza dei Capigruppo

Art. 9 Istituzione delle Commissioni

Art. 10 Presidenza e segreteria delle Commissioni

Art. 11 Compiti delle Commissioni

Art. 12 Convocazione delle Commissioni

Art. 13 Sedute delle Commissioni

Art. 14 Decadenza e sostituzioni

Art. 15 Commissioni speciali e di indagine

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I - DIRITTI

Art. 16 Diritti di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie

Art. 17 Diritti di iniziativa

Art. 18 Linee programmatiche di mandato

CAPO II - ATTI DEI CONSIGLIERI

Art. 19 Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza

Art. 20 Interrogazioni

Art. 21 Interpellanze

Art. 22 Svolgimento delle interpellanze in aula

Art. 23 Mozione

Art. 24 Ordini del giorno

Art. 25 Mozione di sfiducia

Art. 26 Discussione e votazione di emendamenti

CAPO III - DOVERI

Art. 27 Comportamento dei consiglieri

Art. 28 Doveri dei consiglieri

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I - SESSIONI

- Art. 29 Sessioni ordinarie
- Art. 30 Sessioni straordinarie
- Art. 31 Riunioni urgenti
- Art.32 Il Pubblico

CAPO II - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Art. 33 Presidenza delle sedute

CAPO III - SVOLGIMENTO ATTIVITA' CONSILIARE

- Art. 34 Convocazione
- Art.35 Avvisi di convocazione
- Art. 36 Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 37 Avvisi al pubblico
- Art. 38 Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 39 Riunione del Consiglio
- Art. 40 Riunioni pubbliche
- Art. 41 Riunioni segrete
- Art. 42 Nomina degli scrutatori
- Art. 43 Apertura della discussione
- Art. 44 Discussione - Norme generali
- Art. 45 Sistemi di votazione
- Art. 46 Astensione facoltativa e obbligatoria
- Art. 47 Approvazione delle proposte
- Art. 48 Partecipazione del Segretario, dei Responsabili di servizio e del Revisore dei conti
- Art. 49 Redazione del processo verbale delle sedute

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 50 Modificazioni e abrogazione
- Art. 51 Entrata in vigore

TITOLO I

Art. 1

Disposizioni

L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Comune di Quadri sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma decide il Presidente del Consiglio sentito il parere del segretario. In caso di contestazione delle decisioni del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio il quale decide con votazione a maggioranza dei presenti. Quando disposizioni del presente regolamento si riferiscono alla maggioranza, si intendono i consiglieri che abbiano sottoscritto o espresso voto favorevole al documento politico programmatico di cui all'art. 18 dello Statuto, o che abbiano dichiarato in seguito, tramite dichiarazione in Consiglio, di aderirvi o di condividerne il programma. Per minoranze devono intendersi gli altri consiglieri nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che dichiarino di ritirare la propria adesione.

Art. 2 - Sede delle riunioni

Le riunioni si tengono di regola nel Palazzo Sede del Comune.

Il Presidente può stabilire di riunire il Consiglio in luogo diverso ma facente parte del territorio comunale.

Nei giorni in cui si tiene la seduta del Consiglio è esposta nel palazzo del Comune la bandiera tricolore.

TITOLO II

CAPO I - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 3 - Prima seduta del Consiglio e convocazione

La prima seduta del Consiglio avviene secondo le modalità previste dal vigente Statuto.

Art. 4 - Convalida degli eletti

Al Consiglio Comunale è riservata la convalida delle nomine dei propri componenti. A tal fine, nella seduta di insediamento in caso di rinnovo totale o nella prima seduta successiva alla comunicazione delle intervenute nomine o sostituzioni nel caso di rinnovo parziale, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ed anche se non sia stato presentato alcun reclamo, deve esaminare le condizioni di eleggibilità, incandidabilità e incompatibilità degli eletti e, in presenza di cause ostative previste dalle legge, ne deve espressamente menzionare la norma di riferimento supportata da documentazione idonea a farla prevalere.

Alla prima seduta i Consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare della loro convalida.

Art. 5 - Dimissioni

Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate con le modalità previste dalla legge e devono essere assunte immediatamente al protocollo comunale secondo l'ordine temporale di presentazione.

Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio alla prima seduta utile procedere alla surroga; nel caso di molteplicità di dimissioni la surroga avviene con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle stesse quale risulta dal protocollo.

CAPO II - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6 - Organizzazione dei Gruppi consiliari.

Almeno due consiglieri comunali possono dar vita ad un gruppo consiliare, dandone comunicazione scritta al Sindaco che entro trenta giorni provvederà a comunicare l'iniziativa agli altri consiglieri.

I consiglieri che nel termine di trenta giorni non comunicano l'adesione ad uno dei gruppi come sopra costituito saranno assegnati al gruppo misto.

Dopo la formale costituzione sarà cura del gruppo consiliare comunicare al Sindaco il nominativo del Capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il consigliere più anziano del gruppo.

Il Sindaco comunicherà al Consiglio l'avvenuta costituzione dei gruppi e le eventuali modifiche successive. Presso l'ufficio segreteria sarà comunque a disposizione l'elenco aggiornato dei gruppi consiliari.

Art. 7 - Funzioni del Capogruppo

Il Capogruppo rappresenta il gruppo consiliare che lo ha designato. Effettua le dichiarazioni di voto a nome del proprio gruppo. I consiglieri che intendono dissociarsi dal voto del gruppo di appartenenza devono farne esplicita richiesta al Presidente del consiglio.

Ogni risposta alle richieste del gruppo consiliare viene inviata al Capogruppo, salvo diversa indicazione nella istanza stessa.

Al Capogruppo vengono inviate le comunicazioni di cui all'art. 125 del T.U. 267/2000.

In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti del Gruppo presenti.

Art. 8 - Conferenza dei Capigruppo

La Conferenza dei Capigruppo è composta dai Capigruppo consiliari o da loro delegati ed è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

La Conferenza dei Capigruppo consiliari si esprime, in particolare, su:

calendario delle sedute e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

questioni procedurali e di interpretazione delle norme del regolamento;

tutto quanto attiene all'operato ed al più efficace svolgimento dei lavori del Consiglio;

criteri e modalità per l'uso delle risorse, dei servizi e delle attrezzature assegnate per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari.

Art. 9 - Istituzione delle Commissioni

Il Consiglio può procedere alla costituzione al suo interno di Commissioni permanenti o temporanee che restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso ovvero per il tempo necessario all'espletamento del compito assegnato.

Le Commissioni sono articolazioni del Consiglio ed i relativi componenti svolgono le proprie funzioni senza compenso di alcun genere.

Possano essere costituite le seguenti Commissioni:

1) COMMISSIONE DI GARANZIA E DI CONTROLLO

Esercita la funzione di garanzia e di controllo sull'attività amministrativa dell'Ente.

2) COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E GESTIONI ASSOCIATE

Ha competenza in materia di sviluppo economico, turismo, cultura e gestioni associate.

3) COMMISSIONE AGRICOLTURA, DEMANIO E AMBIENTE

Ha competenze in materia di assetto del territorio, agricoltura, patrimonio agricolo

forestale, bonifica e ambiente.

4) ogni altra Commissione ritenuta necessaria.

Le Commissioni sono composte da un numero di 3 Consiglieri, con esclusione del Sindaco, di cui n. 2 di maggioranza e n. 1 di minoranza. Sono nominate dal Consiglio con voto palese e con la maggioranza dei consiglieri presenti.

In caso di più minoranze presenti in consiglio la nomina del relativo componente avviene con voto segreto.

Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni consiliari.

Art. 10 - Presidenza e Segreteria delle Commissioni

La presidenza delle Commissioni spetta alla minoranza.

Ciascun membro della commissione svolge, a turno, la funzione di segretario verbalizzante. Ove possibile le funzioni di segretario saranno svolte da personale dipendente dell'ente.

Art. 11 - Compiti delle Commissioni

Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materie hanno il compito di :

- esaminare e approfondire proposte di deliberazioni e questioni in materia di interesse del territorio se richiesto dal Consiglio o dal Sindaco;
- avanzare di propria iniziativa proposte su materie ed argomenti che ritengano di particolare interesse locale, segnalando al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio;
- esprimere, a richiesta del Sindaco, pareri preliminari di natura non vincolante sulle seguenti materie:

-servizi delegati al Comune;

-Statuto e regolamenti;

-schema di bilancio previsionale, pluriennale;

-conto consuntivo;

-piano di sviluppo;

I pareri delle Commissioni consiliari sono esclusivamente consultivi.

Il parere espresso dalla Commissione è trascritto nell'atto deliberativo del Consiglio inerente le materie oggetto di discussione. In mancanza di parere per motivi imputabili alla responsabilità della Commissione il Consiglio è legittimato a deliberare.

Art. 12 - Convocazione delle Commissioni

Le Commissioni sono convocate dai relativi Presidenti. L'avviso di convocazione, da comunicare almeno tre giorni prima della seduta, deve indicare gli argomenti da trattare. Tale avviso può essere inoltrato ai consiglieri tramite i seguenti mezzi:

- fax
- posta elettronica
- posta ordinaria

Le Commissioni sono convocate dal Presidente anche su richiesta scritta di almeno due dei componenti. In tal caso la riunione della Commissione deve tenersi entro quindici giorni dalla richiesta stessa, che deve indicare gli argomenti da trattare.

Art. 13 - Sedute delle Commissioni

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche ai sensi di legge tranne quando sia necessario salvaguardare la riservatezza delle persone o l'ordine pubblico. L'avviso di convocazione sarà affisso all'albo dell'Ente.

La riunione della Commissione è valida se interviene almeno la metà più uno dei componenti.

Alle Commissioni possono essere invitati il Sindaco, gli Assessori, i dipendenti ed esperti esterni per illustrare materie specifiche.

Tutti i consiglieri comunali possono partecipare di loro iniziativa alle sedute delle Commissioni, con diritto di parola.

Art. 14 - Decadenza e sostituzioni

Il Consigliere membro di Commissione decade dopo la mancata partecipazione ingiustificata a 3 sedute consecutive.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento, i Consiglieri sono sostituiti nella propria Commissione da altri Consiglieri del medesimo Gruppo, dallo stesso designati. Alla sostituzione provvede il Consiglio con le modalità di cui al precedente articolo 9.

Art. 15 - Commissioni speciali

Il Consiglio, con votazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, può istituire commissioni speciali incaricate di indagini conoscitive ed in generale di esaminare questioni di particolare interesse sulle quali riferire al Consiglio entro il termine assegnato.

Qualora la commissione di cui al comma 1 assuma la funzione di controllo o di garanzia anche su un aspetto particolare dell'attività dell'ente, la presidenza dovrà essere riservata ad un membro della minoranza consiliare.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, le modalità di elezione, l'oggetto e la durata delle commissioni speciali vengono disciplinati con la deliberazione istitutiva delle commissioni stesse .

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I - DIRITTI

Art. 16 -Diritti di informazione , accesso agli atti e rilascio di copie

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. In particolare, i Consiglieri, al fine di cui sopra, possono prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti depositati agli atti del Comune.

L'esercizio dei diritti di cui al precedente comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Sindaco che vi provvederà ai sensi e termini di legge tramite gli uffici competenti.

Il rilascio della copia avviene entro i quindici giorni successivi a quello della richiesta, salvo per gli atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene concordato il maggior termine. In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra il Responsabile del procedimento e' tenuto a darne motivata giustificazione al richiedente.

Ognuno è tenuto al segreto d'ufficio nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 17 - Diritti di iniziativa

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; a tal fine essi hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione inerenti materie di competenza del Consiglio ed emendamenti sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Art. 18 -Documento politico- programmatico di mandato

1.- Ciascun Consigliere o i gruppi consiliari possono presentare per iscritto, entro la seduta di approvazione del Bilancio di Previsione, emendamenti al documento politico- programmatico di mandato, proponendo integrazioni, adeguamenti o modifiche congruamente motivati.

2. Le proposte di modifica devono essere sottoscritte da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, e depositate presso il Segretario dell'Ente almeno 15 giorni prima della seduta nella quale sono

iscritte all'ordine del giorno e sono operative solo se approvate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.

CAPO II - ATTI DEI CONSIGLIERI

Art.19 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno .

I Consiglieri possono presentare all'esame del Consiglio, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, in via prioritaria, su argomenti che concernono l'attività politica ed amministrativa del comune, nonché su aspetti della vita culturale, politica, economica, sociale e civile.

Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, e gli ordini del giorno indirizzati alla Presidenza del consiglio, devono essere presentate per iscritto e assunte al protocollo dell'ente. Queste possono essere inviate anche per fax o per e-mail, all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio segreteria del Comune.

Art. 20 - Interrogazioni.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o agli Assessori per conoscere fatti, atti, documenti e aspetti specifici o per sapere se siano stati presi o si intendano prendere provvedimenti su determinate materie.

L'interrogazione viene presentata per iscritto per la risposta che deve avvenire per iscritto entro 20 giorni avvalendosi, se necessario, di relazione scritta degli uffici competenti.

Se l'interrogante richiede risposta orale in Consiglio la risposta viene data, di norma, nel termine di cinque minuti; in tal caso l'interrogante ha facoltà di illustrarla per non più di 5 minuti.

Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o connessi vengono svolte contemporaneamente e la risposta potrà essere data contestualmente.

Alla risposta l'interrogante può dichiarare soltanto se si ritiene soddisfatto o meno.

Art. 21 - Interpellanze

1.- L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti che sono alla base di iniziative, comportamenti, atti e decisioni dell'amministrazione.

2.- L'interpellanza è presentata per iscritto ed inserita, secondo l'ordine di assunzione al protocollo, all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Art. 22 - Svolgimento delle interpellanze in aula.

Dopo la lettura in aula dell'interpellanza da parte del Sindaco l'interpellante può illustrarla per non più di 5 minuti e la risposta deve essere contenuta nello stesso tempo.

L'interpellante può replicare per non più di 5 minuti.

Le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici e connessi vengono svolte contemporaneamente.

In tal caso il diritto di illustrare le interpellanze spetta ad uno dei proponenti per ciascuna interpellanza nell'ordine della loro presentazione e nei limiti temporali di cui sopra.

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto può presentare una mozione per la seduta successiva al fine di promuovere una votazione sull'oggetto della interpellanza.

Art.23 - Mozione.

La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione diretta a manifestare orientamenti, a definire indirizzi e ad impegnare l'Amministrazione in ordine ad uno specifico argomento.

La mozione deve essere presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione della medesima.

Il proponente legge ed illustra la mozione per 10 minuti. Gli interventi dei consiglieri e la replica del proponente non possono durare più di 5 minuti.

A conclusione della discussione la mozione viene posta in votazione.

Art. 24 - Ordini del giorno

L'ordine del giorno è deciso e compilato dal Sindaco e contiene le indicazioni sommarie degli oggetti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio.

Le proposte dei Consiglieri devono essere presentate per iscritto al Sindaco il quale le trasmetterà al Segretario Comunale per i prescritti pareri di legge, il quale a sua volta le ritrasmetterà al Sindaco per le valutazioni di merito e per la sua valutazione circa l'inserimento nell'ordine del giorno. Sono presentate per iscritto almeno sei giorni prima dalla convocazione del Consiglio e sono trattate in seduta pubblica.

Se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta. In tal caso sono discussi e posti in votazione previo assenso dei due terzi dei consiglieri presenti.

Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 10 minuti. Subito dopo ciascun Consigliere può intervenire per un tempo massimo di 5 minuti.

A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

Art. 25 - Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia è regolata dalla legge.

Art. 26 - Discussione e votazione di emendamenti.

Ogni Consigliere può inoltre presentare al Sindaco, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

Gli emendamenti sono illustrati, discussi e posti in votazione secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Sindaco reputi opportuno.

L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta l'obbligo di acquisizione agli atti dell'attestazione sulla copertura finanziaria ai sensi di legge.

CAPO III - DOVERI

Art. 27 - Comportamento dei consiglieri

Nell'esercizio della sua funzione il Consigliere deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea.

E' vietato l'uso di espressioni, atteggiamenti e strumenti sconvenienti od offensivi.

Ove questa disposizione non venga rispettata il Sindaco farà al Consigliere un primo richiamo informale. Ove l'atteggiamento persista, il richiamo formale sarà ripetuto, e sarà riportato nel verbale.

Ove l'atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Sindaco toglierà la parola al Consigliere vietandogli di proseguire.

Ove la disposizione non venga rispettata, il Sindaco espelle il Consigliere dall'aula anche con l'ausilio della Forza Pubblica.

Art.28 -Doveri dei Consiglieri.

E' obbligo dei Consiglieri regolarmente convocati di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze.

La procedura per la decadenza è prevista e regolata nello Statuto.

Il Consigliere nell'espletamento del proprio mandato ha il dovere del segreto d'ufficio, per informazioni e fatti dei quali viene a conoscenza e per i quali ciò sia previsto da leggi o da regolamenti.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I - SESSIONI

Art.29 - Sessioni ordinarie.

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:

- convalida degli eletti;
- piano di sviluppo e suoi aggiornamenti
- bilancio di previsione annuale, pluriennale e relazione previsionale e programmatica
- rendiconto di gestione
- verifica degli equilibri di bilancio
- approvazione e modifiche dei Regolamenti dell'ente di sua competenza;

Art. 30 - Sessioni straordinarie.

Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria in ogni altra ipotesi.

Art. 31- Riunioni urgenti.

Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti che rendono necessaria la riunione.

Art. 32 – Il Pubblico

Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo in silenzio nello spazio ad esso riservato e mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

Qualora il pubblico non mantenga la dovuta disciplina potrà essere ordinata da presidente l'allontanamento di chi disturba e, in casi più gravi, l'arresto od anche lo sgombro dello spazio riservato al pubblico stesso.

Nessuno può avere accesso nello spazio riservato ai consiglieri all'infuori del segretario e dei dipendenti in servizio.

CAPO II - PRESIDENTE

Art. 33- Presidenza delle sedute.

Il Consiglio è presieduto dal Sindaco.

In caso di sua assenza o di impedimento, la presidenza spetta nell'ordine:

- a) al Vicesindaco;
- b) al Consigliere più anziano per età.

Il Sindaco cessa dalle proprie funzioni per dimissioni, decadenza dalla carica e per revoca a seguito di approvazione di mozione di sfiducia da parte del Consiglio, approvata con la maggioranza assoluta degli assegnati.

Il presidente mantiene l'ordine nell'assemblea ed assicura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Fa osservare il regolamento del consiglio, dirige e regola le discussioni, stabilisce l'ordine e annuncia il risultato delle votazioni.

E' l'oratore del consiglio ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

Sospende la seduta quando l'assemblea diventi tumultuosa e né valgono i richiami a ristabilire l'ordine; in tal caso il presidente abbandona il seggio e ogni discussione si intende sospesa.

La sospensione non può durare più di un'ora.

Qualora il disordine continui in sua assenza o al suo rientro in aula, il presidente toglie la seduta e la dichiara sciolta. In tal caso l'assemblea viene riconvocata entro i successivi cinque giorni.

Nessuno può parlare in Consiglio se non abbia avuto facoltà dal Sindaco.

Il Sindaco può sempre prendere la parola durante la discussione per fornire spiegazioni o chiarimenti e qualora l'oratore interrotto non si acquieti, il Consiglio decide immediatamente per alzata di mano.

Il Sindaco non può concedere la parola durante le votazioni e ha facoltà di non accettare nuovi ordini del giorno, emendamenti o quant'altro aggiuntivo all'ordine del giorno che siano formulati

con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti o fatti estranei all'oggetto della discussione, rifiutandosi di porli a votazione.

CAPO III - SVOLGIMENTO ATTIVITA' CONSILIARE

Art.34 - Convocazione

Il Consiglio è convocato su iniziativa del Sindaco in tutti i casi che ritiene necessari.

Il Consiglio è altresì convocato dal Sindaco su iniziativa di almeno tre Consiglieri Comunali. In ogni caso la richiesta di convocazione deve essere adeguatamente motivata e relativa ad argomenti di competenza consiliare.

Qualora la richiesta non sia accolta le decisioni adottate dal Sindaco e congruamente motivate sono comunicate ai richiedenti.

Art. 35 - Avvisi di convocazione.

La convocazione è fatta dal Sindaco con avvisi scritti da spedirsi al domicilio eletto da ciascun consigliere mediante:

- posta raccomandata
- fax
- posta elettronica

In mancanza di elezione del domicilio, da comunicarsi al protocollo del comune, l'avviso viene spedito all'indirizzo di residenza del consigliere risultante all'anagrafe.

L'avviso contiene l'elencazione degli argomenti da trattare, che costituisce l'ordine del giorno.

L'avviso, oltre al giorno, all'ora e al luogo della seduta, deve altresì indicare se si tratta di seduta ordinaria, straordinaria o urgente. L'avviso può indicare anche la data di 2° convocazione.

Della convocazione del Consiglio è data comunicazione ad eventuali Assessori non facenti parte del Consiglio .

L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

Per le sedute straordinarie l'avviso deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza basta che l'avviso con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno sia comunicato 24 ore prima.

Nel caso in cui, dopo la consegna dell'avviso di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti da trattare, occorre darne comunicazione ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima.

Art. 36 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale almeno 24 ore prima della seduta. I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia di tali atti durante le ore di ufficio.

Art.37 - Avvisi al pubblico.

L'ordine del giorno del Consiglio deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima seduta.

Il Sindaco cura una adeguata informazione alla cittadinanza attraverso ogni mezzo idoneo ad informarla.

Art. 38 - Numero legale per la validità delle sedute

Il numero legale per la validità delle sedute è stabilito in n. 6 Consiglieri compreso il Sindaco. Nel caso di 2° convocazione la seduta è valida con la presenza di 4 Consiglieri compreso il Sindaco.

Il Sindaco non è tenuto a verificare, se non richiesto da un consigliere, nel corso della seduta se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale, tranne che al momento della votazione.

I Consiglieri sono tenuti a comunicare al Segretario quando si allontanano dall'aula, al fine di segnare a verbale l'assenza.

Ogni Consigliere può chiedere verbalmente, in qualsiasi momento, che il Sindaco proceda alla verifica del numero legale.

In caso di accertata mancanza del numero legale, il Sindaco dispone la sospensione della seduta per non più di trenta minuti, al fine di permettere il rientro dei consiglieri. Al termine della sospensione, se la mancanza del numero legale persiste, la seduta viene dichiarata deserta, e si dovrà procedere ad un'ulteriore convocazione.

Art.39 - Riunione del Consiglio.

All'inizio della seduta il Segretario procede all'appello dei Consiglieri dopo che il Sindaco ha dichiarato l'apertura della seduta.

Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora dal primo appello, la riunione è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi dei Consiglieri intervenuti.

Art.40 - Riunioni pubbliche

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

Art.41 - Riunioni segrete

La riunione si tiene in forma segreta quando la discussione si sviluppa su argomento che implicano giudizi su persone di carattere strettamente riservato.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno, salvo che l'esigenza non si verifichi durante la discussione.

Alla seduta segreta partecipano esclusivamente il Sindaco, i Consiglieri ed il Segretario o suo sostituto.

Il verbale della discussione, in tal caso, non viene pubblicato all'Albo dell'Ente.

Art.42 - Nomina degli scrutatori.

Dopo aver dichiarato aperta la seduta, il Sindaco sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.

Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza dei gruppi di minoranza ove questa sia presente.

Art.43 - Apertura della discussione.

Concluse le formalità preliminari, viene dichiarata aperta la seduta. Prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il sindaco illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno.

Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire, uno per gruppo, i Consiglieri

Art.44 - Discussione - norme generali.

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire.

Dopo la discussione, se nessuno altro chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per una volta per non più di 10 minuti.

Il Sindaco o il relatore possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per precisazioni.

Il Sindaco o il relatore concludono la discussione rispondendo agli interventi per non più di cinque minuti.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo,

hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio di previsione, al conto consuntivo, al Piano di Sviluppo. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 45 - Sistemi di votazione.

L'espressione del voto è normalmente palese, i Consiglieri votano per alzata di mano.

Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Negli altri casi questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo Statuto o il Regolamento, espressamente lo prescrivono.

La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito.

Art.46 - Astensione facoltativa e obbligatoria.

I Consiglieri hanno facoltà di non partecipare alla votazione e la esercitano facendone espressa dichiarazione.

I Consiglieri che non intendono partecipare alla votazione devono lasciare l'aula prima dell'inizio della votazione e saranno segnati assenti nel verbale. I consiglieri che non lasciano l'aula, e che invitati a votare non partecipano alla votazione, saranno considerati astenuti.

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle votazioni quando si tratta di interessi propri o dei loro parenti e affini fino al quarto grado o di conferire incarichi a qualunque titolo ai medesimi.

I Consiglieri astenuti a norma del comma 3 si allontanano dall'aula avvertendo il Segretario per la registrazione a verbale.

Art.47 - Approvazione delle proposte.

La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo le eccezioni di legge.

La proposta può anche essere approvata con modifiche.

La maggioranza corrisponde alla metà più uno dei votanti.

Nelle votazioni segrete le schede bianche e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

La proposta che non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti si intende respinta e non può essere riproposta all'esame del consiglio durante le sessioni.

Non ultimandosi la trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno è ammessa la continuazione nei giorni successivi, anche quando ciò non risulta dall'avviso di convocazione. In tal caso gli avvisi di convocazione saranno inviati in tempo utile e nei termini rituali ai soli consiglieri risultati assenti.

Le sedute successive si considerano, come la prima, di prima convocazione semprechè intervenga il numero legale dei consiglieri.

Art.48 - Partecipazione del Segretario, dei dipendenti e del Revisore dei Conti.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza. Può intervenire su richiesta del Sindaco.

In caso di vacanza, assenza o impedimento improvviso durante la seduta lo sostituisce altro segretario comunale, se possibile. Diversamente le funzioni di verbalizzazione vengono svolte da un funzionario comunale, se possibile, o da un Consigliere indicato dal Sindaco.

Il Segretario non deve partecipare alla discussione di un argomento riguardante interessi propri o dei parenti o affini fino al quarto grado. In tale caso è sostituito come al precedente comma.

Quando per la discussione o la deliberazione di un determinato argomento è ritenuta necessaria la loro presenza, i dipendenti di qualsiasi qualifica e responsabilità possono essere convocati a partecipare alla seduta. Questi prendono la parola su richiesta del Sindaco. Il Revisore dei Conti può partecipare alle sedute consiliari. Prende la parola su richiesta del Sindaco per illustrare e riferire su argomenti inerenti lo svolgimento delle sue funzioni.

Art.49 - Redazione del processo verbale delle sedute.

Di ogni seduta, il Segretario, redige sommario processo verbale con il quale si documentano i presenti e gli assenti, lo svolgimento del dibattito, della seduta e le decisioni adottate dal Consiglio. Il verbale è sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario.

Le sedute del Consiglio possono essere registrate solo dal comune che le conserverà per il periodo di due anni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art.50 - Modificazioni e abrogazione.

Le modifiche alle disposizioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge di volta in volta vigenti in quanto compatibili,

Art.51 - Entrata in vigore .

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la esecutività della delibera di approvazione.